

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***La riforma dello sport e il nuovo registro delle attività sportive***

di Biagio Giancola, Guido Martinelli



Master di specializzazione

## GUIDA ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Scopri di più >

Dal prossimo **31 agosto** decorreranno gli effetti del **D.Lgs. 39/2021**, uno dei cinque che compongono la c.d. **“riforma dello sport”** e che traggono origine dalla L. 86/2019.

Detta data era stata indicata nella novella recata dall'[articolo 10, comma 13 quater, D.L. 73/2021](#) convertito con modifiche dalla L. 106/2021.

La concentrazione esistente, fino ad oggi, sulle vicende del D.Lgs. 36/2021 per i suoi contenuti di grande impatto (infatti contiene la nuova disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionalistiche, nonché la regolamentazione del lavoro sportivo) ha fatto passare in secondo piano la ormai prossima entrata in vigore di questo decreto che contiene dei passaggi ugualmente di **grande rilievo**.

**Il titolo secondo è dedicato alla disciplina operativa del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche**, istituito con l'[articolo 10 D.Lgs. 36/2021](#), uno dei pochi articoli di questo decreto già operativo dal 1° gennaio di quest’anno, gestito dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della società Sport e salute.

**Dovranno essere iscritte “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa..”.**

Questa prima osservazione ci porta a sostenere che potranno essere iscritte sia i sodalizi sportivi che svolgono solo attività **agonistica** che quelli che svolgono solo attività **formativa**.

**La domanda di iscrizione al registro dovrà essere inviata, su richiesta della Asd/Ssd direttamente dall’ente affiliante.**

Questa procedura dovrà essere seguita solo per le **nuove affiliazioni**.

Infatti tutti gli enti già iscritti al c.d. registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche verranno **trasferiti automaticamente** (o, come il legislatore ama scrivere "trasmigrati") nel nuovo registro mantenendo tutti i diritti collegati alla primitiva iscrizione.

**Con cadenza triennale il dipartimento dovrà provvedere alla revisione dei dati** ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro stesso.

La gestione dovrà salvaguardare i diritti delle **minoranze linguistiche**.

Gli atti contenuti nel registro diventano **opponibili** ai terzi solo trascorsi 15 giorni dalla relativa annotazione.

La **cancellazione** potrà avvenire su richiesta di parte, d'ufficio anche a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria o tributaria.

**Va segnalato che, contrariamente a quanto accade con la cancellazione dal Registro unico del terzo settore, l'eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio.**

La documentazione da depositare è stata modificata dal comma 13 quinquies del già ricordato [articolo 10 D.L. 73/2021](#) che, con un certo stupore, ha **eliminato tra i documenti previsti per il deposito, sia lo statuto che il rendiconto economico-finanziario**.

Da rilevare la mancanza dello **statuto** che rende, al momento, di assai dubbia applicabilità l'altra rilevante novità di questo decreto, ossia **la possibilità, indicata all'articolo 14, per le Asd prive di personalità giuridica, di ottenere l'autonomia patrimoniale perfetta, anche in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro**.

La procedura viene delegata ai **notai** ma, a nostro avviso, si inceppa nel momento in cui non viene indicato "dove" il notaio potrà procedere per il deposito dello statuto da lui verificato.

**Il titolo III rubrica "contrastò alla violenza di genere"** e impone alle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva di redigere, entro dodici mesi, le **linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori** (e purtroppo rimane il dubbio su questi termini, che, avendo carattere ordinatorio, rischieranno in molti casi di non essere rispettati). Le linee guida avranno **validità quadriennale** e dovranno essere elaborate: *"sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate"*

Nei successivi dodici mesi **tutte le sportive**, comprese le professionalistiche, **dovranno predisporre i modelli organizzativi indicati**.

Nel caso in cui non adempiano saranno sanzionate secondo le procedure **disciplinari** adottate dagli enti affiliati che hanno effettuato il **riconoscimento ai fini sportivi**.

Nel caso in cui le sportive siano **già dotate dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001** li integreranno con quelli indicati nella norma in esame.

**I regolamenti delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva dovranno prevedere le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati in caso di contrasto alla disciplina delle pari opportunità e dei reati di violazione della intimità dei minori.**

Gli enti affiliati e il Coni, oltre che le società e associazioni sportive, potranno **costituirsi parte civile** nei procedimenti a carico di loro tesserati nelle ipotesi di **violazione della tutela dei minori**.

**Con il prossimo 31 agosto sarà abrogato anche l'[articolo 7 D.L. 136/2004](#), convertito con L. 186/2004, che legittima il registro Coni e affida a detto ente il riconoscimento delle attività sportive.**